



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL CALABRIA  
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.MACRI" – BIANCO (RC)**

*Plessi Scolastici nei comuni di BIANCO- CARAFFA DEL BIANCO – SANT'AGATA DEL BIANCO E SAMO*

Via Dromo,2, 89032 Bianco (RCi) Tel. 0964/369980 Fax /

Codice Fiscale 81001150804 - Codice Meccanografico RCIC84400E

Posta Elettronica [rcic84400e@istruzione.it](mailto:rcic84400e@istruzione.it)

Posta Elettronica Certificata [rcic84400e@pec.istruzione.it](mailto:rcic84400e@pec.istruzione.it)



[www.istitutocomprensivobianco.edu.it](http://www.istitutocomprensivobianco.edu.it)

Prot.n. 0000850/I.8

Bianco, 2 marzo 2021

Ai Docenti e ai Genitori  
Scuola Secondaria di primo grado  
Primaria e Infanzia  
Bianco  
Albo-Atti  
Sito WEB

**OGGETTO: Sospensione attività didattica e attivazione DAD.**

Si comunica che, come da Ordinanza del Sindaco di Bianco n. 255/2021, assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica al n. 0000840/I.8 del 2/3/2021, le attività didattiche in presenza nelle scuole **dell'infanzia e primaria** saranno sospese dal 2 marzo al 3 marzo 2021; mentre nella Scuola **Secondaria di primo grado**, dal 2 marzo al 6 marzo 2021.

Durante il periodo suddetto le lezioni saranno effettuate mediante la DAD con le stesse modalità già utilizzate in precedenza.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Sebastiano Natoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93



# COMUNE DI BIANCO

Piazza 5 Martiri • 89032 BIANCO (R.C.) • ITALIA

Cod. fisc. 81000770800 P. IVA 00300480803

Pec: comune.bianco@asmepec.it

Nr. 255/2021 Reg. Ordinanze

**OGGETTO:** SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BIANCO

## IL SINDACO

**VISTI** il Decreto Legge, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 e il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella G.U. n. 15 del 20.01.2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.P.C.M. del 14.01.2021 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 –

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 29.01.2021 ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.* (21A00536);

**VISTE** le *“Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione Civile — in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25 settembre 2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale”* e n. 4 del 30 gennaio 2021 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale”*

**PRESO ATTO** che le autorità sanitarie in data odierna hanno comunicato la positività al COVID-19 di un soggetto domiciliato nel Comune di Bianco e frequentante la scuola Secondaria di primo grado;

**ACCERTATO** che un familiare convivente del soggetto positivo sopradetto frequenta la scuola Primaria di questo Comune;

**CONSIDERATO** che si rende necessario effettuare un intervento di sanificazione straordinaria dei locali della scuola Secondaria di primo grado, della scuola Primaria e dell'Infanzia di questo Comune;

**RITENUTO**, pertanto, dover disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola Secondaria di primo grado dal **02.03.2021** al **06.03.2021** e della scuola Primaria e dell'Infanzia dal

**02.03.2021 al 03.03.2021** per consentire l'effettuazione del previsto intervento di sanificazione straordinaria dei locali;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone: *'In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale...'*;

**VISTO** l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

### **ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa,

la sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola Secondaria di primo grado dal **02.03.2021** al **06.03.2021** e della scuola Primaria e dell'Infanzia dal **02.03.2021** al **03.03.2021** per consentire l'effettuazione del previsto intervento di sanificazione straordinaria dei locali;

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.- di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

### **DISPONE**

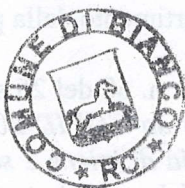
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on- line dell'Ente;

Sia trasmessa:

- Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo M. Macri;
- Al Sig. Prefetto di Reggio Calabria;
- Al Commissariato di P.S. di Bovalino;
- Alla Stazione Carabinieri di Bianco;
- Al Comando Polizia Locale;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'osservanza della presente disposizione.

li 01.03.2021



IL SINDACO  
- Aldo Canturi -